\bigcap



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Ufficio III

Ai rappresentanti delle OO.SS

del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziali Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area Funzioni Centrali

LORO SEDI

Oggetto: Termine dello stato di emergenza nazionale. Misure adottate per preservare il contenimento della diffusione dell'emergenza COVID - 19

Si trasmette, per opportuna informativa, la ministeriale n.0017640.U del 28 marzo 2022, concernente la materia in oggetto indicata.

Cordiali saluti.

II/Dirigente Liliana/Delle/Chiaie

VISTO: il Capo della Sezione Responsabile dell'istruttoria dott. Cosimo Dellisanti





DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile

> Al Direttore Generale per l'Esecuzione Penale esterna e di messa alla prova

Ai Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione Generale del personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova

Al Servizio Sicurezza

SEDE

Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile

Ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali per l'Esecuzione Penale Esterna

LORO SEDI

e p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento

OGGETTO: termine dello stato di emergenza nazionale. Misure adottate per preservare il contenimento della diffusione dell'emergenza da COVID-19.

Si porta all'attenzione delle SS.L.L. l'entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022) che detta disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022. Di seguito si elencano i punti del provvedimento destinati ad avere un impatto sulla attività degli Uffici e servizi di questo Dipartimento.



DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile

> Al Direttore Generale per l'Esecuzione Penale esterna e di messa alla prova

Ai Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione Generale del personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova

Al Servizio Sicurezza

SEDE

Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile

Ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali per l'Esecuzione Penale Esterna LORO SEDI

e p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento

OGGETTO: termine dello stato di emergenza nazionale. Misure adottate per preservare il contenimento della diffusione dell'emergenza da COVID-19.

Si porta all'attenzione delle SS.LL. l'entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022) che detta disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022. Di seguito si elencano i punti del provvedimento destinati ad avere un impatto sulla attività degli Uffici e servizi di questo Dipartimento.

Isolamento e autosorveglianza

Il provvedimento normativo prevede, a <u>decorrere dal 1º aprile 2022</u>, nuove regole per coloro i quali sono sottoposti alla misura dell'isolamento sanitario e dell'autosorveglianza, indipendentemente dallo stato vaccinale. In particolare:

- coloro i quali sono risultati positivi al SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell'isolamento sanitario fino all'accertamento dell'avvenuta guarigione con divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora;
- coloro i quali hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, anche
 se non vaccinati, sono soggetti al regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare
 i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (in luoghi chiusi ovvero in presenza di
 assembramenti) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, effettuando un test
 antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto
 giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

A differenza, dunque, di quanto accadeva in precedenza, per coloro che non risultano vaccinati o che non hanno completato il previsto ciclo vaccinale con la somministrazione della dose di richiamo (cd" booster"), non è più previsto un periodo di isolamento precauzionale ma un semplice regime di autosorveglianza con l'obbligo di rispettare alcune regole prudenziali.

Le modalità attuative del suddetto regime saranno definite con circolare del Ministro della Salute sulla cui emanazione e diretta applicazione si chiede, in particolare, alle strutture residenziali della Giustizia Minorile, di rivolgere una particolare attenzione a tutela dei giovani ospiti delle strutture, scongiurando potenziali limitazioni della vita penitenziaria non giustificate da prescrizioni sanitarie.

In tale ottica, si invitano le Direzioni delle strutture residenziali a voler riesaminare con le competenti autorità sanitarie i protocolli operativi per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 attualmente in uso alla luce delle nuove disposizioni normative.

Dispositivi di protezione per le vie respiratorie

A decorrere dal 1º aprile e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie:

- del tipo FFP2, oltre che per i soggetti in autosorveglianza, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi
 pubblici di trasporto, oltre che in determinati luoghi ed in presenza di particolari condizioni (sale
 teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri locali assimilati);
- di qualsiasi altra tipologia, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente (es.
 uffici pubblici, sale colloqui, etc.) salvo che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di
 fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento dalle altre persone non conviventi. In tale ultima
 situazione non vi è obbligo di indossare i predetti dispositivi.
 - Il decreto legge 24/2022 precisa, inoltre, che per i lavoratori sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) ex art. 74, comma 1, D.Lgs 81/08 le mascherine cd. "chirurgiche".

Graduale eliminazione del cd. "green pass"

Il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 modifica l'ambito di impiego di tutte le certificazioni verdi COVID-19. Nello specifico, è stato previsto che, <u>a decorrere dal 1º aprile e fino al 30 aprile 2022</u> l'accesso ad alcuni servizi ed attività sul territorio nazionale è consentito ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (cd. "green pass base"). Tra di essi sono inclusi:

- coloro i quali accedono alle mense, ai concorsi pubblici, ai corsi di formazione pubblici e privati (art. 9 bis comma 1 bis lett. a), c) e d) D.L. 52/21);
- coloro i quali svolgono colloqui visivi in presenza, a qualsiasi titolo, con i detenuti e gli internati presso gli istituti penitenziari per adulti e per minori (art. 9 bis comma 1 bis lett. e) D.L. 52/21). In tale specifico ambito, come rappresentato in precedenti disposizioni "devono essere ricompresi, oltre che i familiari, anche i difensori dei soggetti detenuti e/o internati, per lo svolgimento dei colloqui presso gli Istituti penali per i minorenni, nonché gli operatori di comunità, gli assistenti sociali, e ogni altro operatore che, a qualsiasi titolo, debba svolgere un colloquio con un detenuto e/o internato. Si precisa che, non essendo in base alle vigenti disposizioni normative previsto il possesso della certificazione verde Covid-19 (cd. "green pass base"), per i minori che non hanno ancora compinto il 12° anno di età non potrà essere richiesta alcuna certificazione".
- il personale delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa (art. 9 quinquies, comma 1 D.L. 52/21);
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazione pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che per lo svolgimento della propria attività hanno diritto di accesso presso gli Uffici e Servizi senza preventiva autorizzazione (art. 9 quinquies, comma 2 D.L. 52/21);
- i magistrati che accedono agli uffici giudiziari nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia (art. 9 sexies, comma 1 D.L. 52/21) e, come detto, "atteso che tale disposizione trova immediata applicazione per gli uffici giudiziari, essa va intesa come immediatamente applicabile per l'accesso dei soggetti di cui sopra che svolgono colloqui in presenza con soggetti detenuti/internati/arrestati/fermati, anche negli Istituti penitenziari per adulti e minori, nonché nei Centri di prima accoglienza, posto che anche in essi si svolge attività giudiziaria".

L'articolo 6 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, nell'innovare l'art. 9 bis comma 1 bis D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, abroga le previsioni di cui al comma 1 bis e 1 ter. Pertanto, dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del D.L. 24/2022, non dovrà essere più richiesta alcuna certificazione verde COVID-19 a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono ai "pubblici uffici" per l'erogazione di un servizio.

Graduale eliminazione del cd. "green pass rafforzato"

Nell'ottica della graduale eliminazione del cd. "green pass rafforzato", a decorrere dal 1º aprile e fino al 30 aprile 2022, le ipotesi per le quali è richiesta tale certificazione sono limitate a quelle tassativamente indicate nell'art.7 comma 1 lett. a) D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (che sostituisce l'art. 9 bis.1 comma 1 D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Lavoro agile

Personale del Comparto funzioni centrali.

Considerato il superamento del cd. "smart working emergenziale", l'Amministrazione, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva, con le note prot. nr. 47126.U del 14.10.2021 e prot. nr. 62648.U del 31.12.2021 il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente richiamato, ha disciplinato l'accesso al lavoro agile nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro della pubblica amministrazione emesso in

data 8 ottobre 2021 che ha recepito i contenuti, di cui all'articolo 1 comma 1 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2021.

Il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 nulla innova nella materia. Pertanto, in attesa dell'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il cui termine è stato prorogato al 30 aprile 2022, sarà consentita l'approvazione degli accordi di lavoro agile sottoscritti nel rispetto del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).

Personale di Polizia Penitenziaria

Con riferimento al comparto sicurezza, limitatamente al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria addetto ai servizi amministrativi e che non sia impiegato in compiti che richiedano la presenza fisica sul posto di lavoro, l'accesso al lavoro agile, nel rispetto dei principi richiamati nelle precedenti disposizioni, ha carattere emergenziale ed è stato prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022). Pertanto, <u>a decorrere dal 1º aprile 2022</u> l'istituto del lavoro agile non sarà più applicabile al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Lavoratori Fragili

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischi di contagio di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le SS.LL., pertanto, adotteranno le misure ritenute utili a garantire la predetta tutela, in armonia con le indicazioni fornite dal medico competente ex D.Lgs 81/08.

Obbligo vaccinale

In tema di obbligo vaccinale, l'articolo 8, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, innova l'articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 modifica, <u>a decorrere dal 25 marzo 2022</u>, le previsioni in tema di obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti. In particolare, per quanto di interesse di questo Dipartimento vengono modificate le previsioni riferite:

- 1. al "personale del comparto sicurezza", nell'ambito del quale deve annoverarsi il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, indipendentemente dalla sede di svolgimento della prestazione lavorativa (abrogazione dell'articolo 4-ter, comma 1, lett. b ed introduzione dell'articolo 4-ter.1, comma 1, let. b);
- al "personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze ... del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minorenni" (abrogazione dell'articolo 4-ter, comma 1, lett. d ed introduzione dell'articolo 4-ter.1, comma 1, let. d). Con riferimento all'individuazione di tale personale si richiamano i contenuti della nota prot. n. 58736.U del 09.12.2021.

In ragione di tali abrogazioni, <u>a decorrere dal 25 marzo 2022 cessano di avere efficacia le procedure di invito all'adempimento dell'obbligo vaccinale ed i provvedimenti di sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa eventualmente disposti ex articolo 4 ter, comma 3, della legge 28 maggio 2021, n. 76, inserito dall'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 2021, n.172.</u>

Pertanto, il personale già sospeso ha – già dal 25 marzo scorso – l'obbligo di presentarsi in servizio, fatte salve le ipotesi di assenza legittima o giustificata.

Considerata la tempistica di pubblicazione e vigenza del D.L, 24 marzo 2022, per la giornate del 25 marzo, l'assenza del dipendente in precedenza sospeso dovrà essere considerata giustificata ed imputabile all'istituto del congedo straordinario; per quelle successive dovranno essere giustificate con altro istituto giuridico (es. congedo ordinario).

In ogni caso, la declaratoria di cessazione della efficacia del provvedimenti di sospensione, ancorchè disposta in data successiva, dovrà indicare come decorrenza quella del 25 marzo 2022.

Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, ne consegue la restituzione dell'armamento individuale, del tesserino e della placca.

Dalla data del 25 marzo 2022 fino al 15 giugno 2022 il personale di cui alle categorie dei precedenti punti 1 e 2, e il personale ultracinquantenne, è soggetto comunque all'obbligo vaccinale, la cui inosservanza viene sanzionata pecuniariamente ai sensi dell'articolo 4-sexies del D.L. 44/2021, salvo che per i destinatari delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rilasciate in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n.0035309 del 4 agosto 2021.

Per tali categorie, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è richiesto il possesso e l'esibizione, su richiesta, di una delle certificazioni verdi Covid-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (cd. "green pass base").

Si rammenta che gli "esentati" possono continuare a svolgere la consueta attività lavorativa, non gravando sugli stessi alcun obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 a norma dell'articolo 9 quinquies, comma 3, del D.L. 52/2021.

Le SS.LL sono invitate a diramare la presente nota agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale.

Cordiali saluti.